

TORNATA DEL 25 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazioni sui progetti di legge: 1° per l'ammissione degli ingegneri e studenti di matematica ai gradi di sottotenente nel corpo d'artiglieria; 2° per una leva di mille uomini tra marinai ed operai; 3° per l'approvazione della convenzione col municipio di Torino per il prolungamento della via di Santa Teresa — Seguito della discussione sul progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica — Approvazione di alcune correzioni agli articoli 7 e 8 già adottati precedentemente — Ricomposizione dell'articolo 9 proposta dall'Ufficio centrale ed accettata dal ministro dell'istruzione pubblica — Riproduzione dell'alinea dell'articolo 10 dell'Ufficio centrale fatta dal senatore Cataldi — Schiarimento del senatore Mameli — Adozione dell'articolo 9 ricomposto dall'Ufficio centrale — Articolo 10 del progetto ministeriale emendato dall'Ufficio centrale — Emendamento al medesimo del ministro dell'istruzione pubblica — Senatore Mameli e ministro dell'istruzione pubblica — Proposta del senatore Jacquemoud per la soppressione del consultore universitario combattuta dal ministro dell'istruzione pubblica — Rigetto della proposta Jacquemoud e adozione dell'articolo 10 ricomposto dall'Ufficio centrale coll'emendamento del ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione dell'articolo 12, divenuto 11, proposto dall'Ufficio centrale in surrogazione dell'articolo 73 del progetto ministeriale — Articolo 11 del progetto ministeriale modificato dall'Ufficio centrale — Emendamento al medesimo del senatore Jacquemoud — Adozione dei paragrafi 1° e 2° dello stesso coll'aggiunta proposta dal ministro dell'istruzione pubblica — Soppressione del paragrafo 3° — Approvazione del paragrafo 4° e dell'intero articolo 11 divenuto 12 — Articolo 12 ministeriale — Emendamento dell'Ufficio centrale combattuto dal ministro dell'istruzione pubblica — Mameli — Rigetto dell'emendamento dell'Ufficio centrale — Approvazione dell'articolo 12 del progetto ministeriale, divenuto 13, non che dell'articolo 13 ricomposto dall'Ufficio centrale, divenuto 14 — Soppressione dell'articolo 14 del progetto ministeriale — Approvazione degli articoli 15 e 16 del progetto ministeriale, ricomposti dall'Ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, degli affari esteri, di grazia e giustizia, e della guerra.)

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° AMMISSIONE DEGLI INGEGNERI E STUDENTI NEL CORPO DELL'ARTIGLIERIA E DEL GENIO; 2° PER UNA LEVA DI MILLE MARINAI; 3° CONVENZIONE COL MUNICIPIO DI TORINO PER IL PROLUNGAMENTO DELLA VIA DI SANTA TERESA.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che sono state deposte sul banco della Presidenza le relazioni sui seguenti progetti di legge: 1° per l'ammissione degli ingegneri e studenti di matematica ai gradi di sottotenente nel corpo d'artiglieria (Vedi vol. Documenti, pag. 628); 2° per una leva di mille uomini tra marinai ed operai (Vedi vol. Documenti, pag. 630); e che l'ufficio centrale nominato per l'esame del progetto di legge riguardante la convenzione tra le finanze dello Stato e la città di Torino per il prolungamento della via di Santa Teresa ha annunziato di avere in pronto il suo rapporto. (Vedi vol. Documenti, pag. 681.)

Se il Senato crede, i due primi progetti saranno posti all'ordine del giorno dopo terminata la discussione della legge che attualmente ci occupa, e si potrebbe poi fissare la seduta

di domani per la discussione del progetto di legge riguardante la convenzione tra le finanze dello Stato e la città di Torino per il prolungamento della via di Santa Teresa, siccome quello che ha un carattere di somma urgenza. (Vari senatori fanno cenno di approvazione)

Intanto si farà stampare il rapporto che sarà tosto distribuito ai senatori.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. Probabilmente i senatori si saranno fatti accorti dalla stampa distribuita questa mattina, dove si sono riprodotti gli articoli già votati dal Senato nelle passate adunanze, come siasi all'articolo 4 omissa il seguente alinea: « Essi dovranno intanto uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore, » il quale vuole essere posto subito dopo le parole e dell'ordine pubblico dell'articolo suddetto.

Si sarà puranche avvertito che, in conformità della facoltà data ieri al presidente quando furono messi ai voti gli articoli 7 e 8, si fecero quelle rettificazioni e cambiamenti che furono ravvisati necessari per meglio coordinare questi articoli.

Nell'articolo 7 si è accennato, in quanto alla vigilanza cui sono sottoposti i collegi e i seminari vescovili, l'articolo 8 cui veramente si doveva riferire, mentre nel porre ai voti il

detto articolo (sempre, come dissi, colla riserva della rettificazione) si era detto « di cui nell'articolo precedente, » il quale non ha nulla a che fare con questa disposizione.

E così pure nell'articolo 8 era detto: « ed approvate dalle autorità della pubblica istruzione. » Vi si è surrogata la seguente dizione: « ed approvate dalle autorità che reggono la pubblica istruzione. »

Quantunque non vi sia cambiamento alcuno nel senso, tuttavia credo, per maggior regolarità, di sottomettere all'approvazione del Senato questi due cambiamenti, non ostante che ordinariamente il Senato in simili casi sia solito di dare il suo voto dopo sentita la lettura della legge nel suo complesso.

Chi approva questi due cambiamenti voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

La discussione si è fermata ieri sull'articolo 9 del Ministero, cui erasi contrapposto quello segnato 10 nel progetto dell'ufficio centrale.

Concedo la parola al signor relatore dell'ufficio centrale, il quale ha qualche comunicazione a fare a questo riguardo.

MARRELLI, relatore. L'ufficio centrale per organo mio era disposto a riassumere la discussione sull'importante argomento dell'articolo 9; pensando però al bisogno da tutti riconosciuto di evitare, per quanto è possibile, un argomento troppo delicato ed importante per non doversi menomamente pregiudicare, ha studiato un'altra formola di cui ha dato comunicazione al signor ministro.

Egli si è riservato di dare una risposta.

Ho fondamento di credere che sarà accettata nei termini nei quali è concepita. Dunque per ora mi limito a darne lettura.

Se mai, contro le mie previsioni, il signor ministro la combattesse, allora mi riservo di riassumere la questione e di esporre ancora i motivi di questa nuova proposta.

« Spetta unicamente alle autorità dalle leggi preposte alla pubblica istruzione di provvedere alla disciplina delle scuole pubbliche, alla collazione dei gradi, ed alla scelta ed approvazione dei professori, dei membri delle facoltà universitarie, dei direttori, professori e maestri nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

« Nelle leggi e nei regolamenti relativi ai diversi rami d'insegnamento saranno determinate le particolari cautele da usarsi nel provvedere alla direzione ed istruzione religiosa. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Dopo aver ponderato la nuova redazione proposta dall'ufficio centrale, io dichiaro di non avere difficoltà ad accettare la medesima, giacché è ben naturale che, quando si tratterà di provvedere all'istruzione dei diversi rami dell'insegnamento pubblico, e per conseguenza anche alla parte che riguarda la materia religiosa, si debbano usare a questo riguardo delle norme particolari onde poterla regolare.

Egli è fuor di dubbio che in un paese in cui è dichiarato che la religione cattolica è la religione dello Stato, l'insegnamento che lo Stato dà nei convitti, nelle scuole pubbliche, deve essere basato sopra questo gran principio. Non può essere altrimenti; giacché nei convitti lo Stato rappresenta i padri di famiglia, e li deve per conseguenza surrogare in tutti i loro diritti, come in tutti i loro doveri; e fra questi doveri vi è anche l'insegnamento religioso.

E per dare quest'insegnamento religioso, per nominare le persone che devono dirigerlo, per stabilire i libri, i quali sieno più atti a mettersi alle mani dei giovani, per servirvi di norma, di guida ai maestri stessi, ai direttori spirituali, è ben naturale che ci vogliono delle norme particolari.

Di modo che io non faccio alcuna difficoltà ad accettare la nuova proposta dell'ufficio centrale.

CATALDI. Io aveva chiesto la parola per appoggiare la riserva dell'alinea proposto dall'ufficio centrale.

Ora sento dal signor relatore che lo avrebbe formulato in altro modo. Ma mi pare che con questo si pregiudicherebbe più all'avvenire che non al presente.

Quindi io insisterei (e proporrei anche in via d'emendamento) perchè fosse ammessa la riserva fatta anteriormente dall'ufficio centrale colle parole: « Tuttavia nel provvedere alla direzione ed istruzione religiosa si useranno le cautele ed i riguardi voluti dalla loro specialità. »

Le espressioni della relazione a riguardo di quest'articolo sono del tenore seguente:

« In quanto all'articolo 9 del progetto del Governo, siamo stati d'accordo nel riconoscere che sarebbe stato miglior consiglio l'ometterlo, perchè resta evidente, senza dichiararlo, che non può esservi autorità alcuna competente a provvedere sugli oggetti ivi contemplati, che quelle che sono o saranno dalle leggi dello Stato stabilite. Né il solo studio di evitare inutili disposizioni ci moveva, bensì il desiderio di non risvegliare discussioni troppo ardenti ed irritanti. Giacché però ne viene fatta la proposta, siamo anche noi stati d'avviso che non si debba sopprimere per non dare argomento di abbandono dei diritti dello Stato, dei quali vogliamo essere al pari di qualunque altro gelosi.

« Abbiamo tuttavia stimato indispensabile una riserva, la quale, mentre non pregiudica le ragioni dello Stato, rende palese la nostra mente, quella cioè di lasciare aperta la via ad una conciliazione coi diritti ugualmente incontestabili della Chiesa nello spirituale.

« Il Governo è libero nella scelta degli ecclesiastici; l'ordinario gode d'uguale libertà nell'autorizzarli o no all'esercizio delle funzioni spirituali, o rinvocare le facoltà concesse; a lui pure principalmente incombe di serbare la purità delle dottrine cattoliche. Quindi indeclinabile necessità che le due potestà vadano d'accordo prestandosi dentro i propri limiti vicendevolmente la mano. »

Confesso che, usando tali espressioni, tali termini nella redazione della sua riserva, l'ufficio centrale mi parve assai moderato; poichè, a mio modo di vedere, si sarebbero potuto usare espressioni anche più esplicite, che accennassero ad un concerto coll'autorità ecclesiastica.

Gli onorevoli ministri, che ieri presero la parola, dichiararono al Senato che le cautele ed i riguardi ai quali appella la riserva in avanti proposta si usarono sempre e si useranno tuttavia.

Ora, siccome non potrebbe essere diversamente, poichè è il caso di un paese eminentemente cattolico, così ritengo giusta e conveniente cosa che l'obbligo di tali riguardi e cautele sia tradotto in legge. Né può aversela a male l'egregio ministro che attualmente regge l'istruzione pubblica, poichè le leggi mirano al presente ed all'avvenire. Nel silenzio della legge potrebbe esservi chi non credesse menomamente di curarsi di tali cautele e riguardi.

Io spero quindi che il signor ministro vorrà aderire anche all'emendamento proposto ora da me, giacché l'ufficio centrale lo ritirò, poichè in sostanza col fatto dichiarò egli stesso di averlo riconosciuto giusto, e mentre questo non pregiudicherebbe ai diritti dello Stato, lascierebbe intatti i diritti della Chiesa ed i riguardi che ad essa si devono.

MARRELLI, relatore. L'ufficio centrale non può sicuramente combattere come irrazionale la proposta dell'onorevole senatore Cataldi perchè si metterebbe in contraddizione con se stesso; l'esame perciò non deve nè può versare sulla convenienza o no di persistere nel primo concetto, che è stato

così vivamente combattuto dai signori ministri e da altri oratori, se non nella sostanza, nella forma.

Dopo che tutti gli oratori, d'accordo in ciò col signor ministro della pubblica istruzione, hanno riconosciuto la ingerenza legittima della Chiesa in ciò che spetta alla purità delle dottrine cattoliche ed all'esercizio delle facoltà inerenti al sacro ministero nei direttori spirituali, nominati dal potere civile, altro non occorre che determinare i giusti confini di siffatta ingerenza. Ora colla nuova proposta, mentre implicitamente si riconoscono le competenze ed attribuzioni dell'autorità ecclesiastica, rendendosi pure omaggio al principio, s'introduce in questa legge una esplicita riserva da compiersi nelle leggi particolari che dovranno emanare sopra i diversi rami dell'insegnamento, mentre intanto è abbastanza provveduto colle leggi e regolamenti in vigore che ammettono più o meno esplicitamente il principio stesso.

Del resto esso è fondato sopra basi ben più solide ed antiche, e vincoli molto più forti ed inconcussi che quelli d'una pura e semplice sanzione umana. Mosso da queste considerazioni l'ufficio centrale ha stimato meglio, nell'interesse della cosa pubblica e della religione stessa, di imporre alla discussione un mezzo di conciliazione, che salva il presente e l'avvenire. Il ministro lo ha accettato, ed ha accompagnato la sua adesione colle più soddisfacenti ed esplicite dichiarazioni, le quali, mentre altamente onorano il carattere dell'uomo cristiano e di un ministro d'uno Stato eminentemente cattolico, guarentiscono abbastanza della sincerità dei suoi propositi. Ecco dunque come l'ufficio centrale, senza mettersi in contraddizione con se medesimo, ha creduto di potere nel miglior modo rispondere alla fiducia del Senato.

CATALDI. Non intendo io ora certamente di entrare in discussione sopra le ragioni addotte dall'onorevole senatore relatore, intendeva unicamente di fare questa proposta in via d'emendamento.

PRESIDENTE. Insistendo l'onorevole senatore Cataldi, dividerò in due parti l'articolo di cui si tratta, ponendo prima ai voti l'ultimo alinea che, è appunto quello su cui insiste il senatore Cataldi, e poi la parte proposta dall'ufficio centrale.

L'ultimo alinea diceva così :

« Tuttavia nel provvedere alla direzione ed istruzione religiosa, si useranno le cautele ed i riguardi voluti dalla loro specialità. »

È bene che il Senato abbia presente la compilazione nuovissima dell'ufficio centrale. (Vedi sopra)

Io metto ai voti la proposta del senatore Cataldi.

FINELLI. Domando la parola per una mozione d'ordine, semplicemente per far osservare che non essendo appoggiata...

Una voce. (Interrompendo) Era già proposta dall'ufficio centrale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Esso l'ha ritirata. Anzi vi ha sostituito un altro emendamento d'accordo col Ministero; dunque non è solo implicitamente, ma esplicitamente ancora che esso ha ritirato il suo emendamento.

PRESIDENTE. Se il Senato non intende appoggiare l'emendamento Cataldi, può fare lo stesso non approvandolo, sicché verrebbe alla stessa cosa. Comunque, consulterò il Senato.

Chi appoggia l'emendamento del senatore Cataldi sorga.

(Non è appoggiato.)

Metto ora ai voti il nuovo articolo dell'ufficio centrale.

Chi l'approva si levi.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'articolo 10 del Ministero.

« Art. 10. È istituito un Consiglio superiore di pubblica istruzione, di cui il ministro è presidente.

« Sono addetti al Ministero dell'istruzione pubblica un consultore universitario, un ispettore generale delle scuole secondarie, un ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari.

« Nei capoluoghi di provincia risiede una deputazione provinciale per le scuole, un regio provveditore agli studi ed un ispettore provinciale per le scuole elementari. »

A questo l'ufficio centrale contrappose il seguente :

« Art. 11. È istituito un Consiglio superiore di pubblica istruzione di cui il ministro è presidente.

« Sono addetti al Ministero dell'istruzione pubblica un consultore universitario, un ispettore generale delle scuole secondarie, un ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari.

« Nei capoluoghi di provincia risiede una deputazione provinciale per le scuole, un regio provveditore agli studi ed un ispettore provinciale per le scuole elementari, ed in ciascun mandamento un provveditore mandamentale. »

La sola differenza che vi sarebbe fra le due redazioni si è l'aggiunta del provveditore mandamentale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

Io spero che l'ufficio centrale non vorrà sostenere con grande impegno questa differenza, quando rappresenterà a se stesso la difficoltà di poter trovare in cadun mandamento una persona la quale abbia le qualità volute per convenientemente attendere a quest'ufficio, e attendervi nello stesso tempo gratuitamente; quando si penetrerà che trovare tutte queste condizioni in un individuo, non è sempre facile, dimodochè diventa più volte necessità di raccomandare ad uno stesso provveditore locale l'ispezione delle scuole di diversi mandamenti.

So anch'io che, se è possibile di trovarlo, è certamente più utile, perchè la sorveglianza sarà più immediata; ma, se non è possibile, bisognerà pazientare e contentarci in certi siti di un solo provveditore locale per più mandamenti.

Questo non si fa che in caso di assoluta necessità. Se i provveditori locali fossero pagati, si torrebbe già una delle difficoltà a trovare persone idonee; ma, così non essendo, io pregherei l'ufficio centrale a voler desistere da questo emendamento, ed allora l'articolo suo sarebbe quasi identico, credo, meno la variante di qualche parola, a quello del Ministero.

MARILLI, relatore. L'ufficio centrale si è fatto carico delle osservazioni del signor ministro, ed è scritto nel senso delle medesime il secondo alinea dell'articolo 68 del suo progetto, ove è stabilito che possa essere affidato più d'un mandamento ad un solo provveditore. Del resto...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. (Interrompendo) Essendovi un articolo posteriore il quale spiega che parecchi mandamenti possono essere affidati ad un solo provveditore, può anche stare la redazione testè proposta dal relatore.

MARILLI, relatore. Si dice in ciascun mandamento, se ciò sia possibile...

PRESIDENTE. Bisognerebbe che mi favorissero le parole testuali.

MARILLI, relatore. Il ministro ritiene le stesse parole.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare sarebbe meglio adottare un'altra redazione e dire: « un provveditore mandamentale per uno o più mandamenti. »

Allora l'idea è spiegata in modo alquanto più preciso.

SACQUEMONT. Je me proposais de prendre la parole dans

la discussion générale pour exprimer mon opinion sur le système du projet ministériel et sur celui du bureau central, relativement à l'organisation du Conseil supérieur de l'instruction publique; mais j'ai pensé qu'il était plus convenable de soumettre mes observations au Sénat après la votation du chapitre premier.

Le Ministère et le bureau central proposent également de composer ce Conseil de quinze membres, savoir dix membres ordinaires et cinq membres extraordinaires, mais le Ministère veut que les uns et les autres se renouvellent chaque année par cinquième, tandis que le bureau central veut que les dix membres ordinaires soient fixes et que le renouvellement par cinquième s'opère seulement sur les membres extraordinaires, ce qui établit une très-grande différence entre les deux systèmes. Je ne puis adhérer ni à l'un ni à l'autre, parce que je trouve que le nombre des conseillers est beaucoup trop considérable. Je propose de le réduire à neuf membres, dont cinq seront membres ordinaires et fixes, et quatre seront membres extraordinaires, qui seraient renouvelés par quart chaque année. Les cinq membres fixes seraient de hauts fonctionnaires de l'Université, auxquels on assurerait un appointement convenable à l'importance de leurs fonctions, mais celles-ci seraient incompatibles avec tout autre emploi. Le Ministère choisirait dans ces cinq membres le vice-président, le secrétaire et le consulteur universitaire. Le vice-président et deux conseillers seraient chargés de préparer tous les rapports, le consulteur ferait les fonctions du Ministère public, et le secrétaire serait chargé de la rédaction des procès verbaux.

Le but que nous nous proposons est de faciliter l'expédition des affaires et d'établir l'unité de maximes dans l'exécution des lois et des règlements sur l'instruction publique. Or j'ai la conviction qu'on ne pourra pas atteindre ce but avec un Conseil de quinze membres, dont chacun d'eux a d'autres occupations principales.

En renouvelant chaque année un cinquième des membres, on n'aura pas une jurisprudence fixe sur l'application des lois et règlements. Si le renouvellement s'opère par quinzème, comme le propose le bureau central, on peut craindre que la marche de l'enseignement ne soit presque frappée d'immobilité.

COLLA. Cela rentre dans les dispositions de l'article 13, ce n'est pas cet article que nous discutons en ce moment.

JACQUEMOUD. Mes observations s'appliquent en effet principalement à l'article 13, mais elles se réfèrent aussi à l'article 12 qui est maintenant en discussion, parce que, si ma proposition était prise en considération, il ne serait plus le cas de mentionner le consulteur universitaire dans l'article 12.

Je reprends et je dis que, dans un Conseil de quinze membres, on expédiera beaucoup moins d'affaires que dans un Conseil de neuf membres. Ces quinze conseillers se réuniront une fois par semaine, ils viendront simplement pour donner leur avis sur les rapports préparés par le consulteur et le secrétaire; en sorte que, en définitive, tout le mécanisme du Conseil roulera sur ces deux fonctionnaires. Dans mon système, au contraire, le ministre aurait sous la main les cinq membres du Conseil, consacrés exclusivement au service de l'instruction publique, qui acquerraient beaucoup plus d'expérience pratique dans cette matière, et dont le vote serait beaucoup plus éclairé, beaucoup plus utile à la marche et à l'expédition des affaires. Il est notoire que sur cinq mille affaires, environ, qui doivent passer sous les yeux du ministre ou du Conseil, les neuf dixièmes, au moins, sont d'une expédition facile, et présentent peu de doutes à résoudre. Ces af-

fares seraient exclusivement réservés aux délibérations des conseillers ordinaires, et alors la plupart des affaires seraient expédiées au fur et à mesure qu'elles arrivent.

Les affaires d'une plus grande importance, ou qui offrirait des questions délicates à résoudre, seraient examinées dans les séances hebdomadaires du Conseil, composé de cinq membres ordinaires et de quatre membres extraordinaires.

Monsieur le ministre ne manquera pas d'objecter que, si on ne lui accorde pas un Conseil de quinze membres, il ne pourra pas y réunir toutes les spécialités dont il a besoin pour avoir un avis très-éclairé sur certaines questions délicates qui pourraient se présenter; mais, dans mon système, j'accorderais au ministre de l'instruction publique la faculté d'adjoindre au Conseil, par décret royal, les spécialités qu'il croirait utiles dans certains cas particuliers, lesquels, du reste, se présentent assez rarement.

J'observerai, enfin, que le Conseil supérieur est investi de pouvoirs disciplinaires, qu'il est appelé à prononcer dans quelques circonstances la suspension et même la destitution d'un professeur. Il me paraît donc convenable que la majorité des membres du Conseil supérieur aient non-seulement une haute position, mais encore une certaine indépendance; or elle serait incomplète, si tous les membres du Conseil n'ont qu'une nomination temporaire.

Dans les cas prévus par l'article 23 du projet ministériel les conseillers fixes, chargés de préparer les rapports, pourraient se diviser le travail de manière à attribuer à l'un d'eux tout ce qui concerne l'enseignement élémentaire, à un autre l'enseignement secondaire, et à un autre l'enseignement supérieur. On formerait ainsi des spécialités qui seraient certainement d'une grande utilité pour le ministre, et qui pourraient imprimer une marche progressive au développement de l'instruction publique.

Des pays trois fois plus peuplés que le nôtre, et où l'instruction publique est en progrès, ne comptent que neuf membres dans le Conseil supérieur: comment donc quinze membres seraient-ils nécessaires dans notre pays?

Puisque, dans mon système, le consulteur universitaire se trouvera compris dans les cinq membres fixes du Conseil supérieur, je dois proposer la suppression des mots *il consultore universitario* dans l'article 12.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Jacquemoud è appoggiato. Esso consiste nella soppressione della menzione del consultore universitario.

Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io credo che il sistema proposto dall'onorevole senatore Jacquemoud non possa reggere se si esaminano le attribuzioni diverse, le quali sono col presente progetto di legge assegnate ai Consigli superiori...

PRESIDENTE. Credo sarebbe bene che il signor ministro si limitasse alla discussione che entra nel presente articolo, cioè quella del consultore universitario, per non avere occasione di rinnovare poi...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io veramente non ho interrotto l'onorevole senatore Jacquemoud mentre esponeva un nuovo sistema, e prendeva a considerare il meccanismo, il modo di funzionare del Consiglio superiore e delle altre autorità dell'istruzione pubblica, almeno di parecchie di queste autorità, e fra queste particolarmente quella del consultore universitario; ed è appunto per questo che io prendeva le mosse dall'alto, e volevo trattare l'argomento sistematicamente, prendendolo nel suo complesso.

Però mi rimetto all'osservazione del signor presidente, perchè questa almeno mi indica che l'emendamento dell'onorevole preopinante sarà ristretto all'articolo sul quale ora volge la discussione.

Limitandomi dunque a provare la convenienza di conservare un consultore universitario, dirò che questa nasce dalla grande quantità di minute pratiche le quali pervengono annualmente al Ministero dell'istruzione pubblica, e che richiedono l'avviso di una persona legale, la quale conosca a fondo il Codice universitario o, dirò meglio, il Codice delle discipline scolastiche.

L'amministrazione dell'istruzione pubblica è un'amministrazione, direi, *sui generis*, che dista in molte parti dalle altre, di modo che è assolutamente impossibile il poter prescrivere nella legge e nei regolamenti delle norme indeclinabili, in modo che ogni qual volta si presenta un fatto relativo all'istruzione pubblica, una domanda, si possa vedere se debba o non debba aver luogo, secondo che è concesso o negato da una disposizione legislativa o da una disposizione regolamentaria.

Vi sono tante contingenze, tante piccole differenze nelle domande che si sporgono, nelle questioni che sorgono, che non si possono assolutamente decidere se non coll'esaminare con maggiore o minor attenzione se sia il caso di recedere più o meno dalle disposizioni regolamentarie che sono in vigore.

Per spiegarmi in modo più positivo, comincerò ad accennare le principali pratiche le quali sono devolute nel sistema attuale al consultore, e poi definite dal Consiglio universitario.

Queste pratiche in massima parte riguardano a domande per essere ammessi ad esami fuori di tempo, fuori cioè dell'epoca prescritta a prendere l'esame in tempo utile, oppure per prenderlo quantunque non siano percorse tutte le scuole, studiate tutte le materie le quali si richiedono per poter subire un dato esame e particolarmente il magistero. Quindi bisogna che il consultore, e dopo di lui il Consiglio universitario esamini bene se vi sono circostanze particolari, indipendenti dalla volontà del giovine petente, che autorizzino a recedere dalle disposizioni regolamentari, le quali determinano che in quel dato giorno debba cessare il tempo utile per prendere l'esame od essere ammesso all'iscrizione.

Così pure riguardo ad altre pratiche: avviene non di rado che mancano alcuni mesi per aver compiuta la pratica, supponiamo, farmaceutica, che deve precedere l'esame teorico di farmacia, oppure mancano alcuni mesi per aver compiuta la pratica farmaceutica, dopo aver preso l'esame teorico. Dirò la stessa cosa per le levatrici, per coloro i quali aspirano alla carriera del notariato, a quella del procuratore, per le quali succedono gli stessi casi. Tutta l'abilità del consultore e del Consiglio universitario sta nel sapere equitativamente apprezzare tutte queste circostanze, e vedere se porti il pregio di fare un'eccezione ai regolamenti.

Naturalmente che si stabilisce una specie di prammatica, di giurisprudenza, direi, di consuetudine per non allontanarsi troppo dalle norme comuni, onde non fare ogni giorno eccezioni, le quali darebbero luogo a continue lagnanze e finirebbero per scindere affatto i regolamenti. Ognuno dunque scorge che per provvedere a queste emergenze vuolsi una persona la quale ben conosca tutti questi regolamenti, tutte queste consuetudini, che abbia a fondo esaminato ripetutamente tutte le circostanze le quali possono influire a che un giovine in quei dati casi abbia potuto sì o no fare il suo compito in tempo utile, onde poi dare un voto equitativo, e rassegnarlo al ministro per la sua approvazione.

Il numero di queste pratiche è ragguardevole assai, più forse di quello che si crede da quei senatori che non ebbero occasione di prender parte a questo ramo di amministrazione. Io mi procurai uno specchio del numero di quelle sulle quali il consultore ha riferito; e notisi che il consultore deve sempre fare la sua relazione per iscritto.

Risulta nel triennio trascorso (solamente pel circondario di Torino) che il consultore ha dato il suo avviso per iscritto sopra 4173 pratiche nel 1852-53; nel 1853-54 sopra 4774; nel 1854-55 sopra 4800 pratiche. Ora aggiungansi a queste le altre le quali ricadrebbero a suo carico quando il Senato dichiarasse di sopprimere il posto di consultore nelle altre Università, dove per verità il numero delle pratiche è immensamente inferiore; cosicchè tra Genova, Cagliari e Sassari non giungono certamente al migliaio; per cui appunto non parrà, almeno al Ministero, necessario di conservare un consultore speciale per ognuna di coteste Università. Tuttavia, se si considera che le pratiche, le quali riguardano unicamente il circondario universitario di Torino, ascendono al numero circa di 4800; se vi si aggiunge ancora il migliaio che ho testè accennato, è forza conchiudere che il consultore universitario certamente non deve perder tempo a disimpegnare una sì grande bisogna; ed io debbo dichiarare apertamente che il presente consultore universitario di Torino, ove non fosse dotato di molta capacità, nè avesse acquistato l'abito di colpire di primo tratto il nodo delle difficoltà e di scrivere con scioltezza, sarebbe materialmente impossibilitato a strigarsi da quelle pratiche, le quali per giunta sono tutte scritte di proprio pugno.

Non devo però tacere che da parecchi anni esso richiese un vice-consultore, il quale, quantunque non sia mai stato ammesso e riconosciuto, tuttavia, richiedendolo la necessità, ebbe in modo quasi officioso, se non ufficiale, lo incarico di aiutare il consultore.

Vediamo ora se un Consiglio più o meno numeroso sarebbe in grado di disimpegnare tutte queste pratiche. Egli è evidente che questo Consiglio dovrebbe sedere tutti i giorni, e sedere nelle ore d'ufficio, come siede ora il consultore; oltre a ciò sarebbe mestieri commettergli le altre infinite attribuzioni che tendono non solo all'amministrazione, ma anche alla parte scolastica, alla parte scientifica dell'istruzione pubblica.

Chiaro si vede che tornerebbe impossibile che questo Consiglio, anche sedendo continuamente, potesse attendere ad ognuna di siffatte pratiche e risolverle in tempo senza procrastinare; perocchè difetto principale inerente a tutti i Consigli è appunto quello di ritardare anzichè accelerare le cose, chè dove vi sono più lingue vi sono più parole, e dove si fanno più parole si fanno meno affari: si faranno probabilmente meglio, ma non certo speditamente.

Arrogli che il rassegnare al Consiglio superiore tutte le pratiche che ora spettano al consultore sarebbe impossibile col sistema proposto dall'onorevole senatore Jacquemoud, perchè vorrebbe ridurre a cinque i membri del Consiglio superiore.

Notisi che un Consiglio non può siedere praticamente sempre, bisognerebbe che questo fosse separato in ciascuna categoria, e che ognuno avesse partitamente il suo cancello.

Forse egli vorrebbe cinque impiegati burocratici del Ministero, ma allora toglierebbe la vera qualità del Consiglio, il quale deve unicamente decidere sulle pratiche gravi e che inchiodano maggiori difficoltà e non sulle minute, che facilmente si risolvono e che hanno bisogno di essere risolte con celerità perchè non soffrono dilazione.

Ecco il motivo perchè si crede che il consultore universi-

tario sia assolutamente necessario. Se poi coll'andar del tempo si verrà a semplificare la legislazione universitaria, forse collo introdursi maggior libertà d'insegnamento, si toglieranno certi impacci degli obblighi di certificati degli studi, di aver già compiuti i corsi, ecc. ecc.; e così, non standosi più troppo in sul rigido delle prescrizioni e dei regolamenti, diventerà forse inutile la carica di consultore.

Ma nella condizione attuale delle cose, con una collezione di Codici, leggi, decreti, regolamenti che cominciano dal 1720 e scendono giù fino al 1855, e che un consultore deve avere tutti presenti per poter applicarli secondo i diversi casi, egli è impossibile che si possa fare a meno di una persona a cui unicamente ed esclusivamente sia affidata quest'operazione.

Mi pare che queste considerazioni affatto pratiche, e che hanno la loro base sull'esperienza, provino chiarissimamente la necessità non dirò solo per l'amministrazione, ma anche per la parte scolastica e scientifica di quella carica, salvochè si vogliamo precipitare le cose facendole decidere a diritta ed a rovescio per andare avanti.

Io credo quindi che non si possa accettare l'esclusione che l'onorevole senatore Jacquemoud vorrebbe fare del consultore fra gli impiegati dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica.

JACQUEMOUD. Toutes les observations qui viennent d'être faites par monsieur le ministre de l'instruction publique seraient parfaitement justes si j'avais demandé la suppression des attributions du consulteur universitaire, mais je me suis borné à proposer de donner les mêmes attributions à l'un des cinq membres ordinaires du Conseil supérieur.

CIBRARIO, ministro degli affari esteri. Je vous demande pardon de vous interrompre, mais j'ai à faire une observation importante: si vous bornez à cinq le nombre de ces conseillers, et que les affaires aujourd'hui expédiées par le consulteur doivent être distribuées à ces cinq membres, il en résultera nécessairement qu'il n'y aura que cinq jurisconsultes, parce qu'il faut qu'ils soient jurisconsultes pour juger de telles affaires, et alors le rôle du Conseil supérieur sera annulé.

JACQUEMOUD. Il ne sera pas annulé, parce que parmi ces cinq membres on choisirait le consulteur universitaire.

CIBRARIO, ministro degli affari esteri. Alors c'est un consulteur.

JACQUEMOUD. Mais il ferait partie du Conseil supérieur au lieu d'être placé en dehors. Le ministre composera son Conseil de manière à ce que l'un de ses membres réunisse toutes les qualités requises pour bien remplir les fonctions de consulteur.

Dans le système actuel, tout le travail roule sur le consulteur universitaire; suivant mon système, cinq conseillers supérieurs, y compris le consulteur universitaire, seraient exclusivement occupés de l'expédition de toutes les affaires qui concernent l'instruction publique. Les conseillers extraordinaires seraient appelés à donner leur avis sur les questions graves ou difficiles, et sur celles que le ministre jugerait à propos de leur soumettre, sur la préparation des règlements, sur les affaires disciplinaires, en un mot, sur toutes les questions importantes.

Je désire me tromper, mais je doute que l'organisation de quinze conseillers temporaires, renouvelés par cinquième, comme le propose le projet ministériel, ou de dix conseillers fixes et cinq conseillers temporaires, suivant le projet du bureau central, choisis parmi des personnages surchargés par d'autres occupations principales, puissent rendre les mé-

mes services, et expédier le même nombre d'affaires qu'un Conseil moins nombreux, mais dont la majorité sera occupée exclusivement à l'exercice des importantes fonctions qui sont confiées aux membres du Conseil supérieur de l'instruction publique.

PRESIDENTE. Insistendo l'onorevole senatore Jacquemoud nell'emendamento proposto, che consiste nella soppressione della menzione del consultore universitario, io metto ai voti questa soppressione.

Chi intende si debba sopprimere la menzione del consultore universitario, si alzi.

(Il Senato rigetta.)

Metterò ai voti l'articolo quale è proposto dall'ufficio centrale, cioè coll'aggiunta che si è indicata, consistente in dire: « un provveditore mandamentale per uno o più mandamenti. »

Chi lo approva si rizzi.

(È approvato.)

Articolo 12 dell'ufficio centrale:

« Art. 12. Sono soppressi i Consigli superiori di pubblica istruzione, i Consigli universitari, le Commissioni permanenti per le scuole secondarie, il Consiglio generale per le scuole tecniche ed elementari, e le cariche di rettore e di consultore nelle Università, di vice-ispettore generale della Sardegna per le scuole elementari, e di ispettore per le scuole secondarie, creati dalla legge 4 ottobre 1848. »

Questa non è che una trasposizione che si è fatta dell'articolo 73 del progetto ministeriale che era così concepito:

« Art. 73. Alla promulgazione della presente legge si intenderanno soppressi i Consigli universitari, le Commissioni permanenti per le scuole secondarie, il Consiglio generale delle scuole tecniche ed elementari, il vice-ispettorato generale dell'isola di Sardegna per le scuole elementari, le cariche di consultore nelle singole Università del regno, e d'ispettori delle scuole secondarie. »

RAMBALLE, relatore. Non v'è dubbio che questa non doveva essere collocata fra le disposizioni transitorie, perchè è definitiva non provvisoria la soppressione dei Consigli e delle cariche esistenti a norma della legge del 4 ottobre 1848.

Abbiamo perciò creduto di dovere collocare l'articolo a ciò relativo, e collocarlo in questo capo, ove deve avere la sua propria sede. È stato alquanto modificato, perchè tutte le cariche le quali ebbero vita dalla legge 4 ottobre, alcune delle quali sono state omesse nell'articolo del progetto del Ministero, cessano di esistere in virtù di questa legge, da cui venendo ricostituite con nuove attribuzioni, devono riguardarsi come nuovi uffici.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. La differenza essenziale che esiste fra l'articolo testè letto e quello relativo del Ministero consiste in ciò che l'articolo del Ministero sopprime la carica di presidente dell'Università e conserva quello di rettore, invece l'ufficio centrale ha conservato quella di presidente, e tolto quella di rettore.

Il motivo per cui il Ministero ha conservato di preferenza la carica di rettore invece di quella di presidente è semplice e non include per sè una quistione, un esame di attribuzioni; non è per altro se non perchè il nome di rettore pare che sia nella nostra Università assai più, direi, di consuetudine che non quello di presidente. Dunque, trattandosi di sopprimere uno dei due nomi, si è creduto di preferenza di sopprimere il nuovo e conservare quello che è già da tutti i tempi adottato nelle Università. Pare d'altronde un nome più proprio, o almeno questa è l'impressione che farebbe sopra di me. Del resto non si vuol dire con ciò che si faccia quistione di persona. Siamo ben lontani da queste intenzioni; si vuol dire

che la persona la quale sarebbe investita delle attribuzioni che rimarrebbero ancora dopo questa legge ai presidenti delle Università assumerebbe il nome di rettore invece di presidente; la differenza dunque, ripeto, non è che di nome e non già di sostanza.

MAMELLI, relatore. Il signor ministro vorrebbe soppresso il posto di presidente del Consiglio universitario e conservato quello di rettore.

Io credo che debba intendersi soppresso l'uno e l'altro. Non si è fatta nell'articolo proposto dall'ufficio centrale esplicita menzione del presidente del Consiglio universitario, ma è esplicita nella soppressione del Consiglio cui presiede. Lo stesso non può dirsi del rettore universitario, che esiste per sé, non come capo di un corpo o Consiglio. Dicendo poi soppressa la carica di rettore, s'intende quello che esiste a norma della legge 4 ottobre colle sue attribuzioni.

Conseguentemente la questione alla quale il signor ministro ha accennato, non può qui aver luogo, ma sarà soggetto di discussione nelle disposizioni transitorie, e credo che ci metteremo facilmente d'accordo, essendo questione di nome, piuttostochè di sostanza.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Dopo queste spiegazioni non ho nessuna difficoltà di accettare la redazione dell'ufficio centrale: ma dirò che le attribuzioni che si darebbero al rettore non sarebbero più quelle che ha di presente il rettore del Consiglio superiore universitario, ma sibbene quelle che ha adesso il presidente.

PRESIDENTE. In seguito a queste spiegazioni, parendo che siano d'accordo il Ministero e l'ufficio centrale, io non ho altro a fare che mettere ai voti l'articolo testè letto, cioè quello dell'ufficio centrale, il quale diverrebbe l'articolo 11.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Dirò ora lettura dell'articolo 11 del progetto ministeriale, che sarebbe poi l'articolo 12.

« Art. 11. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di 18 membri nominati dal Re, di cui 10 ordinari e 8 straordinari.

« Essi sono scelti fra i membri dell'Accademia delle scienze, i professori effettivi od emeriti delle Università dello Stato, gli ispettori generali emeriti, i dottori delle facoltà universitarie, i presidi dei collegi nazionali, e fra le persone insigni per merito scientifico o letterario.

« Ogni ramo dell'insegnamento vi debb'essere sufficientemente rappresentato. »

La redazione contrapposta dall'ufficio centrale è questa:

« Art. 13. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di quindici membri, nominati dal Re, dieci dei quali sono ordinari e cinque straordinari.

« Essi sono scelti fra i membri dell'Accademia delle scienze, i professori effettivi ed emeriti delle Università dello Stato, gli ispettori generali emeriti, i dottori delle facoltà universitarie, e fra altre persone distinte per merito scientifico o letterario, o per servizi resi alla pubblica istruzione, o per morale autorità.

« I professori effettivi non possono eccedere il numero di sette.

« I tre rami dell'insegnamento vi debbono essere per quanto è possibile rappresentati. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Parecchie modificazioni si sono introdotte dall'ufficio centrale a questo articolo del Ministero: alcune sono di pura redazione, e quindi, parendomi che non possano offrire argomento da combatterle,

non ne farò alcun cenno; altre sono invece di qualche importanza, e dichiarerò il mio avviso al riguardo.

La prima si è che nel progetto dell'ufficio centrale si escludono i presidi dei collegi nazionali, od almeno, per essere più esatto, non si nominano esplicitamente i presidi dei collegi nazionali per poter essere anche scelti a membri del Consiglio superiore. Dirò il motivo per cui il ministro ha creduto di introdurre anche la categoria dei presidi dei collegi nazionali.

Esso si fu per introdurre eziandio l'elemento educativo in questi Consigli superiori, parendo che il Consiglio superiore d'istruzione pubblica dovesse anche rappresentare la parte educativa in un modo abbastanza esplicito.

Ora, passando in rivista i diversi impieghi pubblici dell'istruzione pubblica, i quali hanno nelle loro attribuzioni l'educazione della gioventù, subito si presentano quelli dei presidi dei collegi nazionali. D'altronde le persone che si scelgono per presiedere questi istituti importanti dello Stato hanno già dato prove anteriormente di capacità, mostrandosi forniti di tutte le doti in grado piuttosto eminente, le quali costituiscono un compilo educatore.

Egli è perciò che mi pare che non sia il caso di escluderli, tanto più poichè l'esclusione, ora che sono stati nominati nel progetto del Ministero, vestirebbe alquanto colore e carattere odioso; e tanto più ancora perchè in sostanza potrebbe sempre il ministro d'istruzione pubblica nominarli contemplandoli o nell'ultima categoria la quale è assai larga, o tra le persone distinte per merito scientifico o letterario, o per servizi resi all'istruzione, o per morale autorità. Mi pare dunque che sia meglio allo stato attuale delle cose il lasciare anche la categoria dei presidi.

I collegi nazionali dello Stato non sono più di otto: di modo che ben si vede come il numero delle persone le quali potrebbero aspirare a questo onorifico posto di membri del Consiglio superiore sarebbe assai scarso.

Anzi io proporrei anche una certa qual restrizione appunto per assicurarci maggiormente che la scelta, la quale cade su queste persone, sia conveniente affatto, e metterei « dopo dieci anni d'esercizio, » le parole: « i presidi dei collegi nazionali dopo dieci anni d'esercizio. »

In questo modo mi pare che sono tolte tutte le difficoltà; e qui farei osservare ancora altri punti di differenza...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Mi pare che sarebbe più acconcio che si cominciasse a deliberare sulla prima parte dell'articolo. Ma siccome ci sarebbe contrasto a questo riguardo per parte del senatore Jacquemoud... (Volgendosi a lui)

Je ne sais pas si l'honorable sénateur Jacquemoud persiste dans sa proposition.

JACQUEMOUD. Oui, monsieur le président.

PRESIDENTE. Ayez alors la bonté d'écrire votre amendement.

JACQUEMOUD. C'est très-simple; je veux cinq membres fixes et quatre membres extraordinaires.

PRESIDENTE. Faites la rédaction de l'article que vous proposez.

MAMELLI, relatore. Per godere il tempo risponderò al signor ministro. La prima osservazione del signor ministro è quella che riguarda la soppressione delle parole *i presidi dei collegi nazionali*.

Certamente non è stata intenzione dell'ufficio centrale di escluderli dal novero delle persone degne di sedere in questo Consiglio, ma ha creduto che fosse meno conveniente il farne espressa menzione, e per considerazioni che credo degne di qualche riguardo.

In primo luogo sarebbe un privilegio stabilito a puro riguardo del preside del collegio nazionale di Torino, poichè non potrebbe mai cadere la scelta sui presidi degli altri collegi nazionali, che hanno fissa residenza nel luogo del loro ufficio.

Inoltre i presidi non possono essere distolti menomamente dal loro ufficio, che richiede la più assidua ed indefessa loro cura e vigilanza.

Finalmente non dobbiamo dissimulare che, potendo spesso occorrere che i presidi ed i loro atti potessero essere oggetto di discussione o di censura nel Consiglio superiore, sarebbe perciò poco dicevole e razionale il chiamarli a sedere fra i membri del medesimo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io mi sono male spiegato: io intendeva comprendere in questa disposizione quelli che furono presidi. Sarebbe irragionevole far intervenire i presidi in attività alle sedute del Consiglio: confesso che la mia espressione non è stata abbastanza chiara.

MARRELLI, relatore. Quando la cosa sia intesa in questi termini, cioè che non possano essere membri del Consiglio che i presidi emeriti dopo dieci anni d'esercizio, è tolta ogni difficoltà.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Precisamente.

MARRELLI, relatore. Così essendo le cose, risparmio a me stesso la pena di spendere più parole, ed al Senato quella di udirle.

PRESIDENTE. Il senatore Jacquemoud proporrebbe per emendamento che il Consiglio superiore di pubblica istruzione sia composto di nove membri nominati dal Re, cinque ordinari e quattro straordinari.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Porrò ai voti la prima parte della proposta dell'ufficio centrale:

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di 15 membri nominati dal Re, 10 dei quali sono ordinari e 5 straordinari. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo sorga.

(È approvata.)

Viene ora il primo alinea:

« Essi sono scelti fra i membri dell'Accademia delle scienze, i professori effettivi ed emeriti delle Università dello Stato, gli ispettori generali emeriti, i dottori delle facoltà universitarie, i presidi emeriti dei collegi nazionali dopo dieci anni di esercizio, e fra altre persone distinte per merito scientifico o letterario, o per servizi resi alla pubblica istruzione, o per morale autorità. »

Chi approva quest'alinea sorga.

(È approvato.)

Secondo alinea:

« I professori effettivi non possono eccedere il numero di sette. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Questo è un altro emendamento dell'ufficio centrale. Io credo che non sia necessario d'introdurlo nella legge.

Sono perfettamente dell'avviso dell'ufficio centrale che bisogna, per quanto è possibile, evitare d'introdurre nel Consiglio superiore un numero troppo grande di professori effettivi, e credo che sia anche nell'interesse stesso dei professori i quali, trovandosi in continuo contatto coi loro colleghi, tuttavolta che il Consiglio superiore dovrà occuparsi di questioni che riguardano questi colleghi, si trovano in una condizione sicuramente alquanto difficile. D'altra parte ciò genera gelosie, tanto più se queste persone non hanno qualità veramente

eminenti che si discostino d'assai dai loro colleghi; è facile che quelli che non sono nominati credano di essere stati ingiustamente posposti ad altri.

Dunque è mio avviso che anche nell'interesse proprio delle decisioni che dovrà prendere il Consiglio superiore, anche pel buon accordo fra il corpo dei professori, sia bene che il ministro procuri di non introdurre un gran numero di professori effettivi nel Consiglio superiore. Naturalmente bisogna introdurne, perchè è la parte più attiva, come anche perchè dal loro contatto immediato col Consiglio e coi colleghi che conoscono, sorge il vantaggio di conoscere il buono ed il cattivo; ma bisogna usare una certa temperanza, e, per quanto è possibile, nominare persone distinte, le quali abbiano cognizioni teoriche ed ancor più cognizioni pratiche in materia d'insegnamento, tanto per la parte amministrativa, quanto per la parte scientifica.

L'introdurre però questo *maximum* nella legge pare che non sia guari conveniente, perchè (mi si perdoni il dirlo), volere o non volere, il ministro dovrà raggiungere questo *maximum* di 7.

È meglio prescindere da questo e lasciare che le nomine si facciano secondo l'interesse del Consiglio superiore, cioè secondo l'interesse dell'insegnamento, in guisa che siano rappresentate preferibilmente tutte le parti dello scibile tanto sotto il rapporto amministrativo, quanto sotto il rapporto scientifico. Non è già che io qui voglia farne una questione; questo non è certo mio intendimento; non farò grande opposizione ad accettarlo, ma sarebbe meglio, a mio avviso, che non vi fosse questo vincolo.

MARRELLI, relatore. I motivi che avevano determinato l'ufficio centrale a fissare questo limite sono abbastanza ovvii. Il dare nel Consiglio superiore una preponderanza ai professori induce gravissimi inconvenienti, i cui effetti sono stati sperimentati in altri paesi, e segnatamente in Francia. Tuttavia, mentre il signor ministro è in ciò d'accordo, vuole bensì sottrarsi alla pressione morale cui si troverebbe sovente esposto dagli aspiranti alla carica di consigliere, sempre che vi sia luogo dentro il limite che la legge prescriveva, ha indotto l'ufficio a consentire al desiderio del signor ministro colla fiducia che non sarà mai per abusare del suo arbitrio.

PRESIDENTE. Se l'ufficio centrale ritira questo emendamento, io non ho che a mettere ai voti l'ultima parte dell'articolo.

Interpellerò il Ministero se intende di aderire alla redazione proposta dall'ufficio centrale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero l'accetta.

PRESIDENTE. La differenza sta nella sostituzione delle parole « I tre rami d'insegnamento » a quelle « Ogni ramo d'insegnamento. »

MARRELLI, relatore. Si è per togliere la differenza tra *facoltà* e *rami*, che si è detto *i tre rami d'insegnamento*, accennando così alla divisione e classificazione fatta in questa legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ultima parte dell'articolo 15 dell'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Porrò ora ai voti il complesso dell'articolo 15 dell'ufficio centrale.

Chi lo approva si levi.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 12 ministeriale, che formerebbe adesso l'articolo 13, così concepito:

« Art. 12. I membri del Consiglio superiore sono rinnovati per quinto in ogni anno, per modo che ne scadano regolarmente due ordinari ed uno straordinario.

« Nei quattro primi anni dopo quello della prima nomina i tre membri uscenti annualmente sono designati dalla sorte: successivamente scadranno i tre più anziani di nomina.

« Gli scaduti di carica possono essere rieletti. »

L'ufficio centrale avrebbe invece proposta la seguente redazione:

« Art. 14. I membri ordinari sono fissi.

« I membri straordinari sono rinnovati per un quinto ogni anno.

« Dopo un anno dalla istituzione del nuovo Consiglio, uno di essi è tratto a sorte e surrogato: e così d'anno in anno sino alla fine del quarto.

« Quindi esce ogni anno il membro che ha compiuto il quinquennio dopo la sua entrata nell'ufficio.

« Gli uscenti possono essere rieletti. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

Qui siamo giunti ad uno degli articoli che io considero come uno dei pochi, dirò, cardinali del progetto. Su di esso il sistema dell'ufficio centrale e quello del Governo sono essenzialmente diversi.

Il Ministero pensa che sia migliore il sistema di conservare una certa mobilità nei membri del Consiglio superiore (mobilità però congiunta con un tal qual grado di stabilità), e così di conservare sempre le tradizioni, le consuetudini nel Consiglio medesimo, e crede di essere giunto ad ottenere questi due corpi col coordinare la nomina e la scadenza dei consiglieri in modo che ogni consigliere ordinario duri in carica cinque anni, come pure anche i consiglieri straordinari.

Pare dunque che quelli che subentreranno, trovandosi sempre con altri consiglieri che hanno già la consuetudine, la pratica delle attribuzioni del Consiglio superiore, possono facilmente famigliarizzarsi con queste, e conoscere l'andamento, i doveri che loro incombono, raccogliere le tradizioni, e quindi procedere regolarmente, e, quel che è più, senza incorrere nel grave inconveniente di prendere di quando in quando delle deliberazioni che urtino fra di loro.

Così, nello stesso mentre che si ottiene questo vantaggio, se ne ha un altro non meno importante, quello, vale a dire, d'introdurre nel Consiglio sempre dei membri nuovi, i quali, come si sa, generalmente spiegano maggiore attività, e portano anche alcune idee nuove.

Crede insomma bene di mischiare (mi si perdoni la espressione) l'antico col moderno, il vecchio col nuovo, e così facendo si procederà assai più cautamente nelle riforme, e se vi sarà qualche cosa di buono da adottare, lo si adotterà più facilmente.

L'istruzione pubblica, o signori, è progresso, dimodochè è connaturale all'istruzione di ammettere quelle idee le quali, dopo essere state bene esaminate, sembrano che possano surrogare le idee già un po' antiquate.

Quando parlo delle idee in genere intendo i metodi, i sistemi d'educazione e via dicendo.

Questi sono in parte i vantaggi che offrirebbe il sistema di mobilità introdotto nel progetto del Ministero.

Ma vi è di più: i membri straordinari, i quali gratuitamente prestano il loro ufficio per un quinquennio, potrebbero aver anche la prospettiva di divenire anche membri ordinari, con assai maggior facilità che non col sistema attuale, stato abbracciato dall'ufficio centrale.

Nel sistema attuale un membro straordinario del Consiglio

superiore non può divenire membro ordinario se non in caso di calamità, cioè che qualche membro ordinario muoia o sia rivotato; cosa quest'ultima che succede difficilmente; ed è da desiderarsi che non succeda mai, perchè non si fa uso di questo mezzo se non in casi gravissimi, i quali sono anche per buona fortuna rarissimi.

Ecco dunque un altro vantaggio, che stimola lo zelo dei consiglieri straordinari e dei consiglieri ordinari perchè sanno che, terminato il loro tempo, possono essere rinnovati.

I vantaggi da noi sovraaccennati sono al certo importantissimi, ma ve ne ha un altro il quale si attiene al cardine del nostro sistema rappresentativo.

I consiglieri sono destinati a dare dei consigli. Nel sistema costituzionale, in cui il ministro è responsabile, è ben naturale che i consigli si debbano prendere da persone nelle quali si abbia tutta la fiducia.

Ora, cambiandosi facilmente Ministero e succedendo ministri di diversa politica, è ben naturale che il nuovo ministro debba desiderare, per il buon andamento dell'amministrazione stessa dell'istruzione pubblica, di avere un Consiglio, non dirò ligio, ma che più o meno abbia nelle cose che riguardano l'istruzione pubblica i principii generali che ha il ministro. Del resto che cosa avverrà? Avverrà un urto continuo tra il ministro e la maggioranza del Consiglio superiore.

Credate voi che quest'urto sarà giovevole all'istruzione pubblica? Non mai, o signori, per la ragione che il ministro ha sempre la facoltà di accettare o no le deliberazioni del Consiglio superiore, le quali in massima parte non sono, e non debbono essere che consultive.

Da ciò il discredito dell'istruzione: perchè, se una deliberazione presa in senso contrario al Consiglio superiore, e se, dirò meglio, l'opposizione del Consiglio superiore ad una determinazione definitiva presa in senso diverso dal ministro non infievolisce legalmente la determinazione, la infievolisce però moralmente; dà luogo a discussioni nella stampa e ad osservazioni per parte dell'opinione pubblica, le quali non sono gran che favorevoli a quel rispetto morale da cui dovrebbero essere accompagnate le deliberazioni del Governo.

Si osservò poi ancora che il Consiglio superiore d'istruzione dirimpetto al ministro, e questo dirimpetto a quello, si trovano in una condizione speciale, che non è quella degli altri Consigli, come, per esempio, del Consiglio di Stato.

Il ministro presiede e deve presiedere il Consiglio superiore, perchè è in questo modo che conoscerà a fondo la sua amministrazione, e saprà, prima di deliberare, quali siano le vere ragioni intrinseche per prendere una deliberazione.

Ponete adunque un Consiglio il quale sia in maggioranza opposto al sistema del ministro; questi si troverà in una condizione spiacevole e a se stesso ed ai membri del Consiglio. Si dirà: ma il ministro può rivotarli.

No, signori, non si revoca che per demerito, e il ministro non farebbe mai un atto di questa natura, mentre non si può e non si deve revocare mai nessuno per avere un'opinione contraria a quella del ministro.

Non è men vero però, si aggiungerà, che questo porta un grave incaglio al buon andamento dell'amministrazione; incaiglio a cui col vostro sistema non rimediate punto.

È vero, o signori, che non vi si rimedia, perchè le mutazioni dei membri si fanno lentamente, si rinnovano per quinti; ma intanto potrà sempre il ministro, per poco anche che duri al Governo della cosa pubblica (salvo che durasse solamente qualche mese), modificare in una parte questo Consiglio, modificarlo, torno a ripetere (e qui voglio essere ben inteso perchè non si travisino le mie parole fuori di que-

sto recinto), nel senso che le opinioni, per quanto riguarda al sistema generale d'istruzione, possano meglio collimare con quelle del ministro, il quale ha la responsabilità degli atti che sottoscrive e dell'indirizzo dell'istruzione pubblica; e non modificarlo in quello di avere uomini ligi, locchè mi ripugna assolutamente; e non avvi cosa che più mi piaccia che il vedere uomini franchi i quali innanzi all'autorità superiore hanno il coraggio della loro opinione, e, se non sempre posso consentire con loro, però sempre li ammiro. Mi pare quindi che da queste considerazioni si debba essere indotti ad adottare di preferenza il sistema del Governo.

Taluno a questo proposito invocherà l'esempio di altri paesi, giacchè non dobbiamo mai, quando si tratta di fare leggi, prescindere dall'esaminare quelle che si sono fatte in altri paesi o ugualmente come noi civili, o che hanno maggiore esperienza; in tutte le cose vi debbono sempre essere naturalmente dei maestri da consultare onde giovarsi della loro esperienza.

Ebbene, in Francia prima c'era il sistema universitario, vero monopolio, il quale, se ha per certo tempo accresciuto il lustro degli studi della nazione francese, non è men vero che arrecò un grave danno all'istruzione col mettervi troppi impacci. Fu modificato quel sistema; i membri del Consiglio furono nominali a vita, ed ogni consigliere era ministro, mentre essi avevano molte attribuzioni con voto deliberativo, ed erano inamovibili in tutta l'estensione della parola. Dopo essersi fatti non pochi reclami contro questo sistema, si riformò l'amministrazione nel 1850; e qual si fu la combinazione che hanno fatta? Una combinazione mista conservando ancora alcuni membri fissi, ma revocabili, in seguito a Consiglio dei ministri, per decreto reale.

Ma a questo riguardo non voglio nemmeno far caso della circostanza che quella combinazione era dovuta ad una transizione. Diffatti si passava da un sistema assoluto, come quello in cui tutti i membri erano a vita, ad un nuovo sistema; quindi bisognava evidentemente che il Governo qualche cosa concedesse al sistema antico, onde evitare gli urti, le difficoltà, le opposizioni che facevano i così detti universitari, i quali in Francia, in quell'epoca, erano ancora potenti, perchè comprendevano le prime nobiltà scientifiche e letterarie di quella nazione. Dunque dovettero fare qualche concessione; ma prescindiamo anche da queste considerazioni.

Il Consiglio si compone di 24 membri, ma quanti, o signori, sono nominati a vita? Otto. E dove sono presi questi otto? Fra gli ispettori generali e fra i rettori delle accademie.

Quali sono le loro attribuzioni? Di esaminare gli atti amministrativi interni del Ministero. Insomma sono burocratici; sono otto impiegati del ministro che risiedono al Ministero.

Diffatti nella legge francese leggiamo che :

« Huit membres nommés par le président de la république en Conseil des ministres, et choisis parmi les anciens membres du Conseil de l'Université, les inspecteurs généraux ou supérieurs, les recteurs et les professeurs des facultés : ces huit membres forment une section permanente... »

« La section permanente est chargée de l'examen préparatoire des questions qui se rapportent à la police, à la comptabilité et à l'administration des écoles publiques. »

« Elle donne son avis, toutes les fois qu'il lui est demandé par le ministre, sur les questions relatives aux droits et à l'avancement des membres du corps enseignant. »

« Elle présente annuellement au Conseil un rapport sur l'état de l'enseignement dans les écoles publiques. »

Le attribuzioni le quali da noi sono affidate al Consiglio superiore, colà sono demandate al Consiglio generale, il

quale è composto per due terzi di membri i quali non hanno che una durata in carica di 2 o 3 anni, secondochè sono nominati per elezione, ovvero direttamente dal Governo.

Ora, come ben vedete, in questo Consiglio predomina l'elemento mobile per i due terzi; d'altronde l'elemento permanente consta d'impiegati del Governo. È facile così il comprendere come un Consiglio in tal maniera composto non possa produrre quegli ostacoli ai quali io appunto accennava per combattere il sistema dei consiglieri fissi.

Per ora io non aggiungerò altre riflessioni onde sostenere il mio proposito, ma io ne sono convinto e spero che, se non avrò convinto, avrò almeno destato qualche dubbio nel Senato ed anche nei membri dell'ufficio centrale, che il sistema del Ministero sia forse più conforme al regime costituzionale, al progresso, il quale dev'essere di norma e di guida a tutte le autorità che sono addette all'amministrazione degli studi ed inerente anche agli interessi stessi della pubblica istruzione.

MARRELLI, relatore. La discussione sollevata, che senza dubbio, come diceva il signor ministro, forma uno dei più gravi argomenti di questa legge, più che non possa a prima vista parere, mi ha fatto risovvenire una delle più belle sentenze del Machiavelli: « Nè alcuno mai creda d'avere a pigliare partiti sicuri, anzi pensi di avere a prenderli sempre dubbj; perocchè è questo nella natura delle cose, che non si fugga un inconveniente, senza che si incorra in un altro. La prudenza consiste nel prevedere tutti gli inconvenienti, e prendere il men tristo per buono. »

Intendo con ciò dire che da qualunque lato si prenda la presente questione, ambi i sistemi presentano dei gravi inconvenienti. La difficoltà dunque consiste nel risolvere da qual parte ne siano minori. L'ufficio centrale ha dato la preferenza al sistema dei membri fissi, mosso dalle seguenti ragioni, le quali devono, a suo avviso, prevalere ad ogni altra considerazione. Se volete i membri periodicamente rinnovabili, avrete necessariamente da combattere due mali, ai quali si va necessariamente incontro con siffatto ordine di cose, cioè l'indolenza e la tolleranza, capitali nemici d'ogni progresso.

Quelli che sanno di dovere uscire di carica a tempo fisso e non molto lontano, facilmente cadono nell'inerzia e nella inazione, se pure non vi sono tratti da un basso sentimento di lasciare ai successori l'onore degli intrapresi e non compiuti lavori. Il ministro poi facilmente s'indurrà a tollerarli per la certezza che a breve andare dovranno cessare.

Altra non meno grave considerazione l'ufficio centrale traeva da che il Consiglio superiore, essendo chiamato ad esercitare funzioni ancora giuridiche, sia conveniente che i membri godano di una maggiore indipendenza, e non si rendano troppo pieghevoli e condiscendenti verso il ministro per l'ambizione di venire confermati in carica.

Non occorre che io rammenti qui al Senato come il Consiglio superiore giudichi della soppressione di scuole ed istituti privati, della destituzione e sospensione dei professori universitari, e vincoli col suo voto il ministro.

E per altra parte è d'uopo di riflettere che il sistema dell'ufficio centrale lasciando più libera l'azione del ministro su tutto il personale da lui dipendente, perchè non limita ad un tempo fisso la durata dei consiglieri in ufficio, egli potrà con minori riguardi procedere contro quei consiglieri i quali, rendendosi poco solleciti dei loro doveri e del vantaggio della istruzione, non lasciano al ministro altra via per potersene liberare, che quella di usare risolutamente contro di essi della propria autorità.

Queste ragioni emergenti dalla natura delle cose valsero più che gli esempi desunti dalla pratica di altri paesi, a confermare l'ufficio nel suo sentimento, nel quale perseverando rimette la soluzione del dubbio alla saviezza del Senato.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Risponderò brevemente all'onorevole relatore dell'ufficio centrale: egli ben disse quando asserì che ogni sistema ha il suo lato buono e il suo lato cattivo.

Nè io credo che il mio sistema sia per ogni verso eccellente: confesso e dichiaro che qualche inconveniente ha in sé; ma sono convintissimo che ne ha assai meno del sistema posto innanzi dall'ufficio centrale.

Infatti l'onorevole relatore impugna il sistema del Governo, perchè egli teme che in questo modo si promuova l'indolenza, la tolleranza e la troppa dipendenza. Io risponderò brevemente a questi tre appunti. In ordine all'indolenza io non so veramente in che modo la si promuova, quando che i consiglieri possono essere invitati a continuare, e tuttavia che un consigliere ha spiegato capacità e zelo sta nell'interesse del Governo il pregarlo che voglia rimanervi ancora: dunque lo stesso consigliere è spronato a dar prove di attività appunto dall'idea di poter essere confermato, salvochè non abbia più volontà di starvi. L'indolenza invece si genera quando un impiegato è sicuro del suo posto, dal quale sa che non lo si può rimuovere, salvo che esso voglia; e sa pure che non può temere una revocazione, perchè questa non potendosi motivare, sarebbe ingiuriosa alla persona che ne fosse colpita; del resto queste son cose che accadono così di rado, che non bisogna nemmeno parlarne, anzi, se fosse possibile, nemmeno pensarci. Dunque lo trovo che, se in un sistema o in un altro si può introdurre l'indolenza, questa avrà luogo sicuramente se i consiglieri sono nominati a vita, e non già se sono nominali solo temporariamente.

Abbiamo poi una prova diretta che i consiglieri temporanei non peccano di questo vizio nel nostro Consiglio; ed io, dopo aver fatto l'elogio dei consiglieri ordinari per lo zelo e la solerzia instancabile di cui fan prova, debbo pure far l'elogio dei consiglieri straordinari che sono attivissimi, perchè quante volte ho assistito al Consiglio non mi accade mai di vederne mancare uno; dimodochè non credo che questa qualità di essere consiglieri straordinari provochi l'indolenza, anzi mi pare che così l'esperienza come la ragione debbano entrare mallevadrici per farci credere il contrario.

Questo basta pel primo punto.

Riguardo alla tolleranza io non so vedere come, in un Consiglio costituito in questo modo, abbia a ingenerarsi un legittimo timore ch'essa possa riuscire troppo larga al Ministero. Sì, o signori, io dico che non si può avere legittimamente questo timore, trattandosi di persone alto locate, alle quali per lo più l'impiego che si dà è in aggiunta ad un altro impiego più cospicuo che hanno.

Se si trattasse di persone che avessero bisogno di tale impiego, mi acquieterei; ma queste coprono cariche cospicue, e non è possibile il supporre che per conservare questo impiego vogliano eccedere nella condiscendenza verso il Ministero. Tuttavia è ben sicuro (siccome da principio ho dichiarato che tutti i sistemi, epperò anche il mio, hanno degli inconvenienti), è ben sicuro che in tesi generale avranno maggior indipendenza consiglieri fissi che consiglieri straordinari; parlerò anzi in genere degli impiegati pei quali questa massima è vera; ma nel caso nostro concreto torno a dire che per la condizione stessa di questi consiglieri non si può temere che peccino di condiscendenza unicamente per paura di non essere riconfermati in cattedra.

Si è detto inoltre che hanno delle attribuzioni giuridiche e quindi debbono essere inamovibili...

MANELLI, relatore. Independenti quanto è possibile!

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Nel suo sistema sono a perpetuità, a vita.

MANELLI, relatore. Non inamovibili.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Si può dire di fatti che sono inamovibili perchè il caso che egli prevede è uno di quelli che non debbono accadere, e non ce n'è esempio nella storia. Ma faccio osservare prima di tutto che non è esatto il dire che abbiano attribuzioni giuridiche. Essi hanno attribuzioni disciplinari, amministrative, di giurati, ma non amministrazioni giuridiche nel vero senso della parola. Sarebbe anzi una sventura che il Consiglio credesse di averne di tali. Il Consiglio giudica disciplinarmente. Del resto, a preferenza di dargli attribuzioni giuridiche nel vero senso della parola, sarebbe assai meglio di dirigere queste questioni ai tribunali ordinari. Dunque non sono giuridiche. Tuttavia non è men vero che sono attribuzioni queste che, anche senza essere giuridiche, sono delicate, hanno bisogno della massima indipendenza.

Ma qui torniamo sul punto anteriore nel quale credo aver dimostrato che, per la condizione particolare di queste persone, non si può temere che il loro voto, anche quando è deliberativo, sia consigliato dalla mira di essere troppo condiscendenti verso il Ministero. Tanto meno nel sistema costituzionale, pel quale i ministri non sono perpetui, ma vanno e vengono. Dunque questo timore è infondato.

Del resto abbiamo esempio anche noi di molti impiegati e funzionari che hanno attribuzioni consimili e che non sono a vita, non sono inamovibili, voglio dire i Consigli di disciplina militare; e questi hanno attribuzioni analoghe. Di modo che ben si vede che nemmeno questa ragione può valere.

Io prego il Senato di non perdere di vista la qualità delle persone le quali siedono o possono sedere nel Consiglio superiore; i meriti, le condizioni particolari di esse, gli impieghi che generalmente occupano, fanno sì che non considerino che come accessorio l'ufficio di consigliere, e per conseguenza hanno innata indipendenza. Dunque gl'inconvenienti accennati dall'onorevole relatore non esistono in tutta quella pienezza che egli avvisa.

Non dichiaro però che non vi esistano assolutamente nemmeno in minimo grado; comprendo anch'io che, se fossero a vita, vi sarebbe, direi quasi, un'assoluta indipendenza, e per ciò nelle questioni disciplinari come in tutte le altre, considerata la cosa in genere, pare che sarebbero più liberi: ma dico che questo è un difetto lieve assai nelle condizioni degli impiegati, a cui alludiamo, a fronte dei gravi che avrebbe l'altro di nominarli a vita.

Si supponga, per esempio, un qualche consigliere ordinario, che abbia appunto altre attribuzioni e che l'obbligo del suo primitivo impiego lo costringa di consacrare a questo maggior tempo e maggior cura: naturalmente l'ufficio di consigliere sarebbe sacrificato.

Si supponga un altro caso molto abituale, per esempio, lo stato di salute assai cagionevole: ciò si rinnova sovente; non fa torto a nessuno: ma il consigliere è a vita, e si può forse per ciò rimuoverlo? E ove anche si volesse venire ad una rimozione, ne resterebbe troppo offesa la persona; il che devevi evitare per quanto è possibile.

Laddove se la legge prescrive che siano amovibili, venendo la scadenza di questo funzionario, non si rinnova; ciò non è cosa che faccia disonore alcuno, e a lui si sostituisce chi possa attendere con zelo a questo ufficio.

Mi si permetta che rechi un ultimo caso: sorgendo, per esempio, una persona di capacità speciale e di qualche rilievo da cui il Ministero desidererebbe trar partito nel Consiglio superiore, ciò gli riuscirebbe impossibile, appunto perchè i membri sono nominati a vita.

Si dirà: vi sono i membri straordinari; ma si noti che questi non sono fuorchè cinque; ed ecco una nuova considerazione la quale, aggiunta alle altre che son venute accennando, dovrebbe consigliare l'ufficio centrale a non avere difficoltà di accettare l'articolo del Ministero siccome quello che è tutto consentaneo al sistema costituzionale non che alle attribuzioni particolari di ciascun consigliere. Quindi io prego caldamente il Senato di voler approvare le disposizioni del progetto ministeriale.

MAMELI, relatore. Parmi che il ministro, nel riassumere i punti principali del mio breve discorso non abbia colto il vero senso da me attribuito alle temute conseguenze del suo sistema, cioè l'indolenza per parte dei consiglieri, la tolleranza per parte dell'autorità.

Dimostra la costante esperienza di tutte le amministrazioni costituite su quel sistema, che gli uomini che devono in breve uscire di carica non intraprendono ordinariamente grandi cose, e se ne rimettono ai successori, consci che, intraprendendole, le lascierebbero incompiute, ed altri ne coglierebbe la lode e la ricompensa.

Il Governo poi non si determina ad atti odiosi contro persone altronde benemerite e rispettabili, quando la legge stessa vi provvede; ma intanto la tolleranza protratta da un anno all'altro nuoce al progresso dell'istruzione.

Il sistema dell'ufficio centrale essendo conforme alla legge 4 ottobre 1848, ha pure in suo favore il suffragio dell'esperienza; ed in ciò, mentre ho la soddisfazione di poter dare al Consiglio superiore ed ai membri che lo componevano quando io reggeva il portafoglio della pubblica istruzione una ben meritata testimonianza di lode e di riconoscenza per l'assidua indefessa ed illuminata cooperazione di cui mi furono cortesi, ho pure in appoggio la non men favorevole attestazione che testè ce ne ha dato l'istesso signor ministro.

PRESIDENTE. Il Senato ha presente che il Ministero nel suo progetto proponeva di dire: « I membri del Consiglio sono rinnovati per quinto in ogni anno, per modo che ne scadano regolarmente due ordinari ed uno straordinario.

« Nei quattro primi anni dopo quella prima nomina i tre membri uscenti annualmente sono designati dalla sorte; successivamente scadranno i tre più anziani di nomina.

« Gli scaduti di carica possono essere rieletti. »

L'ufficio centrale invece mette, nell'articolo suo 14, che « i membri ordinari sono fissi. »

È questa sola parte dell'emendamento dell'ufficio centrale contrapposto all'articolo del Ministero che intendo di mettere ai voti.

Chi adotta la redazione dell'ufficio centrale voglia sorgere.

(Il Senato rigetta.)

Porrà ai voti la redazione ministeriale. (Vedi sopra)

Non credo che l'ufficio centrale insista sulla rimanente parte del suo articolo, la quale dipendeva dalla prima.

MAMELI, relatore. No certamente.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che sarebbe meglio sostituire alla parola *scaduti* la parola *uscenti di carica*.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo beninteso con questa sostituzione di parola.

« Art. 12. I membri del Consiglio superiore sono rinnovati

per quinto in ogni anno per modo che scadano regolarmente due ordinari ed uno straordinario.

« Nei quattro primi anni dopo quello della prima nomina i tre membri uscenti annualmente sono designati dalla sorte, successivamente scadranno i tre più anziani di nomina.

« Gli uscenti di carica possono essere rieletti. »

Chi approva quest'articolo voglia levarsi.

MAMELI, relatore. L'ufficio centrale si astiene dal votare.

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Leggo ora l'articolo che segue nel progetto ministeriale.

« Art. 13. Il vice-presidente del Consiglio superiore è annualmente designato dal ministro di pubblica istruzione fra i membri dello stesso Consiglio.

« Un ufficiale del Ministero di pubblica istruzione adempierà presso il detto Consiglio le funzioni di segretario. »

L'articolo dell'ufficio centrale che corrisponde al 13 del Ministero è così concepito:

« Art. 15. Il vice-presidente è annualmente nominato dal Re fra i membri del Consiglio.

« In mancanza del presidente e del vice-presidente il consigliere anziano ne fa le veci.

« Un ufficiale del Ministero di pubblica istruzione fa presso l'istesso Consiglio le funzioni di segretario. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto la redazione dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ultima redazione che ho testè letta.

(È approvata.)

Leggerò l'articolo 14 del progetto ministeriale:

« Art. 14. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è periodicamente riunito una volta alla settimana dal presidente o, in sua vece, dal vice-presidente.

« Esso può essere convocato in via straordinaria sempre quando lo richiedano le esigenze del servizio. »

MAMELI, relatore. L'ufficio centrale ha omessa la disposizione contenuta in quest'articolo non perchè la creda immeritevole di considerazione, ma unicamente perchè è materia regolamentare, che non si deve introdurre in una legge da cui resta vincolato l'arbitrio del potere esecutivo in oggetti per loro natura variabili secondo le circostanze ed i bisogni del servizio. Il Ministero provvederà colla sua prudenza assai meglio che non possa ora farla per legge.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Questa disposizione aveva unicamente per mira di stabilire l'obbligo di un'adunanza, ma comprendo che può accadere il caso di una settimana in cui non vi fossero affari per intrattenere il Consiglio in una intera seduta, e però, ammettendo questa disposizione nella legge, sarebbe stabilire un mezzo di perdere il tempo.

PRESIDENTE. Il Senato apprezzerà questi motivi che vi sarebbero per intralasciare quest'articolo, tuttavia io non posso dispensarmi dal metterlo ai voti.

Chi vuole conservare quest'articolo si alzi.

(Il Senato rigetta.)

L'articolo che viene dopo del progetto ministeriale è il seguente:

« Art. 18. Ogni qual volta il ministro od il Consiglio superiore lo giudichi opportuno, intervengono alle sedute di questo il consultore universitario e gli ispettori generali, i quali però non votano.

« Possono intervenire pure alle sedute del Consiglio con voto deliberativo, i presidi delle facoltà, tuttavia che trattisi

di modificazioni nei corsi, negli studi o nei programmi della propria facoltà. »

A questo si è dall'ufficio centrale contrapposta la seguente redazione:

« Art. 16. Ogni qual volta il ministro od il Consiglio lo giudichi opportuno, intervengono alle sedute il consultore universitario e gli ispettori generali, i quali però non votano.

« Possono pure essere chiamati ad intervenire alle sedute del Consiglio e vi hanno voto i presidi delle facoltà, ove si tratti di modificazioni nei corsi, negli studi o nei programmi della propria facoltà. »

MAMELI, relatore. Fu tolta la parola: *voto deliberativo.*

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. È identico a quello del Ministero; la differenza sta in ciò che si riferisce al voto deliberativo: il signor relatore fece osservare bene a proposito che il Consiglio generale non ha voto deliberativo, e per conseguenza non lo possono avere nemmeno queste persone che intervengono straordinariamente. Il Ministero accetta la redazione dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Io metto ai voti l'articolo redatto dall'ufficio centrale ed accettato dal Ministero.

Chi lo approva sorga.

(Il Senato approva.)

Darò lettura dell'articolo 16 del progetto ministeriale:

« Art. 16. Il Consiglio superiore, come pure il ministro, hanno facoltà di chiamare alle sedute del Consiglio medesimo quelle persone il cui avviso fosse creduto utile a maggior rischiarimento delle questioni a trattarsi. »

L'ufficio centrale invece propose la redazione seguente:

« Art. 17. Possono intervenire alle sedute quelle persone il cui avviso è dal Consiglio o dal ministro creduto utile in qualche discussione. In nessun caso il loro avviso sarà computato nel numero dei voti del Consiglio. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto la redazione dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa redazione, chi l'accetta si levi.

(Il Senato approva.)

« Art. 17. Il Consiglio superiore prepara ed esamina i

progetti di legge, di decreti o di regolamenti relativi alla pubblica istruzione, quando ne sia richiesto dal ministro.

« Ad istanza di questo dà il suo parere sulle domande di ammissioni eccezionali ai corsi ed agli esami universitari. »

L'ufficio centrale lo formulava in questi termini:

« Art. 18. Il Consiglio prepara ed esamina i progetti di legge, di decreti e di regolamenti concernenti la pubblica istruzione, quando ne è dal ministro richiesto. »

MAMELI, relatore. Sulla prima parte non può cadere contestazione, la seconda parte l'abbiamo tolta.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la proposta dell'ufficio centrale, che non si allontana dalla prima parte dell'articolo ministeriale, avendo solo soppresso l'alinea.

MAMELI, relatore. Non è soppresso ma trasportato, ed è collocato appunto all'articolo 21.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. A questo riguardo farò osservare che qui sorge un'altra questione, che prego il Senato a volere, stante l'ora tarda, differire a domani.

Si tratta cioè di vedere se le pratiche che riguardano le ammissioni ai corsi ed agli esami universitari si debbano tutte indistintamente deferire al Consiglio superiore, oppure se ciò non si debba fare che per quelle che il Ministero crede opportuno di deferirgli, attenendosi in quanto alle altre al puro avviso del consultore.

Qui viene dunque la questione propria delle attribuzioni del consultore e di quelle del Consiglio superiore, e su questa materia potendovi sorgere questioni di qualche entità, prego il Senato a voler rimandare la discussione a domani.

MAMELI, relatore. Mi pare che intanto l'articolo si potrebbe votare.

PRESIDENTE. Non siamo più in numero legale.

Si convoca perciò il Senato per domani alle ore due, annunziando che si metterà all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge relativo alla convenzione fra le finanze dello Stato ed il municipio di Torino per il prolungamento della via di Santa Teresa, di cui è stata chiesta l'urgenza.

La seduta è levata alle ore 3 1/4.